

www.expartecreditoris.it

Sentenza n.7266/2015

TRIBUNALE DI MILANO
– XII SEZ. CIV.
GIUDICE PADOVA MARIA LUISA
Pronunciata il 11/06/2015 e Depositata il 12/06/2015

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al N.
LEASING-CONCEDENTE

ATTORE

Contro
CLIENTE-UTILIZZATORE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 06/06/2015, che qui si intendono richiamate

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

A seguito dell'ordinanza resa in data 12 marzo 2013 con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di leasing meglio individuato nel ricorso introduttivo ex art.702 bis cpc; la convenuta resistente è stata condannata al rilascio in favore di parte ricorrente dell'immobile già oggetto del contratto predetto ed è stata disposta la conversione del rito da quello sommario a quello ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, la causa è pervenuta in decisione.

Premesso che (a seguito della dichiarazione resa a verbale di udienza del 22.05.2014 dalla difesa di parte attrice – e non contestata da controparte) deve ritenersi oramai pacifico che – a seguito dell'ordinanza di rilascio emessa dal giudice – è intervenuto il rilascio dell'immobile da parte dell'utilizzatrice in favore della Concedente in data 28/01/2013, occorre procedere all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

Quest'ultima, invocando l'applicazione al rapporto sottostante dell'art. 1526 c.c., domanda la restituzione dei canoni di leasing già corrisposti nella misura di € 153.472,10, previa compensazione con l'equo compenso dovuto dall'utilizzatrice per l'uso della cosa “che il giudicante vorrà quantificare a favore di **LEASING-CONCEDENTE** determinandone il dovuto”.

Per quanto riguarda la dedotta applicabilità dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, la riconducibilità del contratto di leasing ad altre figure negoziali (come quella di cui all'art. 1526 c.c.) aventi una funzione giuridico economica diversa, costituisce una forzatura anche solo laddove il collegamento del leasing con la figura della vendita con riserva di proprietà sia giustificata (come appare evidente dalla disamina delle pronunce dalla Cassazione in argomento) dall'esigenza di evitare un ingiustificato arricchimento in favore della parte Concedente.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Luisa Padova, 12 giugno 2015, n. 7266

L'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti rappresenta l'unica *ratio* dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo – come operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Se questa è la finalità perseguita attraverso tale strumento, appare evidente come – allo scopo specifico predetto – sia sufficiente esaminare la regolamentazione pattizia attraverso il filtro della disposizione contenuta nell'art. 1322 c.c.

Ove le pattuizioni contrattuali siano – nella previsione della complessiva regolamentazione dei rapporti tra le parti per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore – idonee di per sé ad escludere siffatta conseguenza, il rapporto deve essere regolato dalla volontà liberamente determinata dalle parti ex art. 1322 c.c..

Resta in tal caso assolutamente ultronea l'applicazione dell'art. 1526 c.c. alla fattispecie del leasing traslativo – la cui funzione giuridico-economica, come rilevato, è del tutto diversa da quella della vendita con riserva di proprietà.

D'altro canto la generalizzata presenza, nei contratti di leasing utilizzati oramai abitualmente dalle parti, di una clausola (con cui si è venuta tipizzando nella prassi negoziale la disciplina del contratto di leasing) che vale a garantire il riequilibrio della posizione dei contraenti, finisce per escludere ogni ragionevolezza all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c..

La disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria per cui è causa pone l'utilizzatore al riparo dal rischio di un ingiustificato arricchimento da parte del concedente, atteso che, accanto alla possibilità per quest'ultimo di chiedere – a titolo di danno – il valore attuale dei canoni a scadere (oltre all'eventuale maggior danno) – è altresì previsto l'accredito a favore dell'utilizzatore dell'importo che la concedente avrà realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.

Va in ogni caso ricordato come la stessa Cassazione (Cass. SS. UU. N. 65/1993) ha insegnato che *“la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare, le sentenze nn. 5569 e 5572 del 1989) non hanno mancato di indicare gli strumenti giuridici ai quali il giudice di merito può fare utilmente ricorso al fine di evitare squilibri nelle posizioni delle parti (ad es., la riduzione giudiziale, a norma dell'art. 1384 c.c. della penale prevista per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ove ricorrano – s'intende – le condizioni di legge).”*

Sulla scorta di tale principio, dunque, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non deve avvenire affatto quando le parti hanno risolto già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti mediante la previsione di una specifica clausola di equilibrio.

Peraltro, anche volendo ritenere l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla locazione finanziaria, occorre in ogni caso tenere conto della natura creditizia dell'operazione di leasing, ribadita di recente dalla stessa Corte di Cassazione.

Quest'ultima, nella propria sentenza n.888 del 19 novembre 2013 – 17 gennaio 2014 ha espressamente richiamato, in materia di locazione finanziaria e pur ribadendo il principio dell'applicabilità della norma di cui all'art. 1526 c.c., la Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale del 28 maggio 1998, recepita dall'ordinamento italiano con legge 14 luglio 1993 n. 259, che ha sancito il principio che il risarcimento del danno della concedente deve essere tale da porla nella stessa situazione nella quale essa si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse adempiuto esattamente le proprie obbligazioni e che

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Luisa Padova, 12 giugno 2015, n. 7266

pertanto tale danno è pari al recupero dell'intero importo finanziato. Per l'effetto la Cassazione ha affermato che nel leasing la riconsegna dell'immobile non è sufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segue per intero ed il valore del bene oggetto del leasing non valga a coprirne l'intero importo.

Individuati i principi cardine comunque affermati dalla Cassazione in materia di leasing, anche volendo ipotizzare l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla locazione finanziaria, la menzionata natura creditizia dell'operazione e la disciplina integrale della norma citata inducono dunque a concludere che in ogni caso il risultato finale raggiunto con l'impiego dei parametri fissati dall'art. 1526 c.c. (che prevede non solo il rimborso delle rate riscosse dal venditore dietro la restituzione della cosa oggetto del leasing, ma anche il diritto del venditore ad un equo compenso per l'uso della stessa – tenendo presente che *“l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso (Cass.916/1/2002)”* - oltre al risarcimento del danno ex art. 1456 c.c., non si discosterebbe dall'applicazione della clausola contrattuale di equilibrio.

Infatti l'insegnamento della Cassazione (cfr. Cass. N. 574/2005; Cass. N. 916/2002; Cass. N. 4208/2001) ha in sostanza ribadito che nella determinazione di quanto dovuto alla concedente ex art. 1526 c.c. deve essere computato:

l'equo compenso corrispondente alla remunerazione per il godimento del bene;
al deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo nonché al logoramento per l'uso;
il risarcimento del danno da quantificarsi dal giudice tenendosi conto del *“guadagno che il concedente si attendeva dal contraente se l'utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni”*.

Dunque occorre tenere necessariamente conto – nella valorizzazione dei parametri che concorrono al computo in oggetto – del fatto che il risarcimento del danno va valutato con criteri finanziari e non semplicemente sulla scorta dell'eventuale minor valore del bene in dipendenza di un suo uso anomalo; pertanto sempre facendo riferimento alla situazione nella quale il concedente si sarebbe trovato all'esito della fisiologica vita del rapporto negoziale.

Riportandoci alla specifica regolamentazione pattizia contenuta nel contratto in essere tra le parti, tale regolamentazione negoziale appare essere perfettamente corrispondente ai principi dettati dalla S.C. – dal punto di vista dell'esatta determinazione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1526 c.c. – sia con riferimento all'equo compenso che al risarcimento del danno. Esse prevedono che la concedente possa esigere, una volta ottenuta la restituzione del bene, il proprio residuo credito in linea capitale (comprensivo di canoni scaduti ed insoluti ed a scadere) detratto il valore dei beni restituiti.

La clausola in esame è tale da realizzare il contemperamento degli opposti interessi e da evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing.

D'altro canto la disciplina contrattuale non pare neppure passibile di interventi riduttivi da parte del giudice ex art. 1382 c.c.

L'art. 12 delle condizioni generali di contratto prevede sostanzialmente una clausola penale la cui riduzione in via equitativa presuppone che la stessa sia di entità tale da assicurare alla concedente un'utilità superiore a quella che avrebbe conseguito con il naturale svolgimento del rapporto contrattuale.

Ai fini della riduzione dell'entità convenzionalmente stabilita della penale occorre svolgere un'indagine sull'utilità che dalla sua applicazione deriva alla concedente rispetto a quella che comunque quest'ultima avrebbe conseguito – tenuto conto dell'attività professionale che la stessa svolge e quindi del margine di guadagno che si proponeva di ottenere dall'esecuzione integrale e regolare del contratto.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Luisa Padova, 12 giugno 2015, n. 7266

Nel caso di specie non emerge di immediata evidenza lo squilibrio dei valori di cui si è detto, né d'altro canto parte opponente che peraltro neppure invoca l'intervento riduttivo – ha fornito alcun elemento (neppure in termini di mera allegazione) a conforto delle valutazioni utili allo scopo.

In siffatto contesto, dunque, qualunque possa essere la prospettiva giuridica dalla quale esaminare la questione in esame, la richiesta azionata in via monitoria da LEASING-CONCEDENTE appare perfettamente conforme alla ratio delle richiamate pronunce, posto che le previsioni contrattuali in tema di risoluzione anticipata del contratto non si discostano dai criteri dettati dal S.C. sebbene applicando l'art. 1526 c.c.

Per completezza ritiene questo giudice che il superamento del tradizionale indirizzo relativo alla ritenuta necessaria applicazione analogica dell'art.1526 c.c. sembra potersi individuare anche nella previsione normativa di cui all'art. 72 quater della Legge Fallimentare, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile alla clausola penale contenuta nella generalità delle condizioni generali del contratto di leasing – a condizione che vi si preveda il necessario riequilibrio delle posizioni delle parti contraenti.

In tale ultimo senso si è pronunciato di recente anche il supremo Collegio (cfr. Cass. N.1625/2015) che alla clausola marciara (alla quale la clausola penale è assimilabile) ha attribuito un "effetto salvifico" sul contratto – ove correttamente formulata ed adeguatamente interpretata – potendosi ritenere sufficiente a garantire il riequilibrio delle posizioni delle parti ed a evitare situazioni di ingiustificato arricchimento.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta va rigettata siccome infondata.

D'altro canto, a completamento delle considerazioni sin qui svolte, occorre evidenziare come la mancata rivendita o ricollocamento a reddito dell'immobile già oggetto del contratto di leasing determina l'indisponibilità di una delle componenti matematiche che potrebbero consentire il conteggio richiesto dalla CLIENTE-UTILIZZATORE – la quale ultima nemmeno offre una valutazione di mercato attuale del bene.

All'integrale soccombenza di CLIENTE-UTILIZZATORE consegue la condanna della medesima a rimborsare a controparte le spese dell'intero giudizio. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate – alla stregua dei parametri fissati dal DM 55/14.

P.Q.M.

Il giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta e la condanna a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in € 650,00 per spese documentate ed in € 7.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario.

Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

GIUDICE PADOVA MARIA LUISA
Pronunciata il 11/06/2015 e Depositata il 12/06/2015

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Luisa Padova, 12 giugno 2015, n. 7266

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS